

Disegno di legge :

Parziale modifica dell'art. 13 della L.R. n. 8 del 21.3.77 -
Istituzione delle riserve naturali

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale n. 8 del 21.3.77 "Istituzione delle riserve naturali" prevedeva all'art. 13 l'istituzione della "Commissione regionale" composta da rappresentanti di assessorati diversi e di Uffici diversi aventi una certa attinenza o specificità con i compiti assegnati alla Commissione stessa.

Tra i compiti che detta Commissione svolge è quello specifico della individuazione delle bellezze naturali.

Certamente non si può disconoscere, in tale individuazione, l'esistenza di un criterio culturale che accompagna la scelta del bene da tutelare e da assicurare al patrimonio ambientale della Regione Puglia.

E' con questo fine ed in osservanza a quanto dettato dall'art. 82 del D.P.R. 616/77 che l'Assessorato alla Cultura ha predisposto un Disegno di Legge "Parziale modifica dell'art. 13 della L.R. 21.3.1977 n. 8 "Istituzione delle riserve naturali", che prevede, per l'appunto l'inserimento di un rappresentante dell'Assessorato alla Cultura e un rappresentante della Consulta Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali tra i rappresentanti della Commissione regionale di cui sopra.

La 5^a Commissione, nella seduta del 17.9 u.s. ha approvato all'unanimità il d.d.l. di che trattasi e lo sottopone ora all'approvazione di questa Assemblea.



Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

d.d.l.:

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 21.3.1977,

"ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

DISEGNO DI LEGGE DI PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE
N.21.3.1977, N. 8 "ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

ART. 1

L'art. 13 della legge regionale 21.3.1977, n. 8, viene così modificato:

"E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali,
presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un rappresentante dell'Assessorato alla Cultura;
- un rappresentante della Consulta regionale per i beni Culturali e Ambientali;
- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'Assessorato all'Urbanistica;
- un botanico;
- un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Forestale dello Stato;
- un zoologo;
- un geologo;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.